

REPUBBLICA
ITALIANA

COMUNE DI
MARTELLAGO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE
COMUNALI. CIG 7241601630**

Rep. n. _____
L'anno _____, addì _____ del mese di _____ presso la residenza
Comunale di Martellago, avanti a me dott. ----- - Segretario Generale del Comune di
Martellago autorizzato ai sensi dell'art.97 T.U. n.267/2000 a rogare i contratti del Comune,
sono personalmente comparsi:

- _____ nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali del
Comune di Martellago, incaricato con Determinazione del Sindaco n. _____ del
_____, ai sensi del vigente Statuto del Comune e del Regolamento comunale
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, domiciliato per la carica presso la sede Municipale –
Piazza Vittoria 81 Martellago (C.F. _____), che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Martellago che
rappresenta;

- ----- nella sua qualità di legale rappresentante dell'Operatore
economico _____, con sede legale in ----- codice fiscale e numero d'iscrizione al
Registro del-le Imprese di -
-----, capitale sociale interamente versato di _____ e iscritto al n. -----
dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi così come disciplinato dal Decreto Ministeriale 11.09.2000 n. 289, -
di seguito "Concessionario".

Tra le parti, come prima costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione n. _____ del _____, è stata indetta la gara per
l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate
comunali da espletare per il tramite della Città Metropolitana di Venezia in qualità di
Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) alla quale il comune di Martellago ha aderito in
forza della convenzione rep.n.3/2016;

- che con provvedimento n. _____ del _____ la concessione è stata aggiudicata
definitivamente all'operatore economico _____ e che la stessa può considerarsi
efficace essendo stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara da parte del concessionario;

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto si

conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Martellago affida all'operatore economico _____ in regime di concessione il servizio di riscossione coattiva Concessione delle entrate comunali così come indicate nel capitolato speciale di appalto (di seguito C.S.A) che viene allegato Sub a) al presente contratto per farne parte integrante.

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate gestite direttamente dall'Ente, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione. E' esclusa la riscossione, volontaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in quanto essa forma oggetto di una distinta e separata concessione. Non sono comprese entrate da codice della strada. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione, che non siano ancora riscosse dall'Ente e non affidate ad altri concessionari/operatori economici, purché non ancora prescritte. Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate del Comune. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente pubblico, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto della concessione stessa.

ART. 2 DURATA E DECORRENZA

La durata della presente concessione è stabilita in anni 4 (quattro) anni a decorrere dalla data del 01.01.2018 o comunque dalla data di effettiva consegna del servizio con opzione di eventuale rinnovo a favore del Comune per ulteriore 4 anni (4+4). L'Affidamento potrà essere rinnovato previa valutazione del servizio reso e della congruità economica per l'Ente e comunque a suo insindacabile giudizio. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO COMPENSO DI RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, pari a _____ oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive) a qualsiasi titolo conseguite, con esclusione di ogni qualsiasi altro corrispettivo.
Il valore della presente concessione è di € _____
2. Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato nel C.S.A, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante il Comune, ma semplicemente indicativo.
3. Le spese postali e le spese di notifica degli atti ai contribuenti finalizzati alla riscossione coattiva sono anticipati dal Concessionario, con diritto per quest'ultimo di recuperare le spese effettivamente sostenute dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravii.
4. Tutte le spese relative alle procedure esecutive sono addebitate al contribuente moroso e, una volta recuperate, rimborsate al Concessionario negli importi effettivamente sostenuti che non potranno comunque superare gli importi previsti dal D.M. 21 novembre 2000.
5. Le spese relative alle procedure esecutive e quelle previste al precedente punto 3 addebitate al contribuente moroso ma non recuperate, sono addebitate all'Ente solo in caso di avvenuto scarico per inesigibilità; rimangono a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso e la partita non sia stata oggetto di scarico.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:
 - a) acquisizione, in qualsiasi formato, delle liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari per la gestione, solleciti telefonici, redazione e stampa di solleciti, di atti di costituzione in mora e di ingiunzioni di pagamento e di qualsiasi altro atto di supporto al servizio di riscossione da inviare agli utenti/contribuenti;
 - b) controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse; controllo e registrazione delle cartoline A.R., delle relate di notifica e dei certificati di pagamento.
 - c) Produzione, sottoscrizione da parte del concessionario e notifica di atti in ordine alle ingiunzioni fiscali inerenti tutte le entrate, con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.) entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione delle liste di carico.
 - d) predisposizione di riepiloghi degli atti emessi, distinti per tipologia di entrata e loro trasmissione all'Ente entro 30 (trenta) giorni dall'emissione degli atti stessi;
 - e) acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi;
 - f) gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione che saranno gestiti in conformità alle norme vigenti ed in aderenza al regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del comune;
 - g) attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione;
 - h) gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali;
 - i) predisposizione mensile di rendiconto che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni eseguite e in corso;
 - j) attivazione di procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere in ordine alle procedure non attivate, e produzione di una relazione motivata semestrale.

2. Il Concessionario presenta l'inesigibilità al Comune entro tre anni dalla notificazione dell'ingiunzione. Il Comune riconosce l'inesigibilità entro sei mesi dalla richiesta, ovvero, entro il medesimo termine segnala in via definitiva al concessionario eventuali informazioni patrimoniali sul debitore. In mancanza di informazioni patrimoniali, il concessionario consegue il discarico. Il concessionario ove possibile, procede coattivamente entro 6 mesi dalla comunicazione della situazione patrimoniale. In caso di mancato pagamento il credito è considerato discaricato.

Parimenti è discaricato il credito in caso di impossibilità giuridica di prosecuzione dell'azione esecutiva.

L'inesigibilità può derivare dalle seguenti cause:

- a. notifica non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b. irreperibilità per l'ingiunzione e successivo atto (misura cautelare o altro);
 - c. liquidazione di società di capitali;
 - d. cancellazione della società di capitali da rendere irrecuperabile il credito;
 - e. improcedibilità per limiti di importo;
 - f. improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - g. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - h. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - i. insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
 - j. limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
- A tal fine, l'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine

condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc.) necessari nel corso delle procedure.

ART. 5 RISCOSSIONI

1. Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti correnti postali, intestati al Comune. Alla data di avvio della concessione il Comune dovrà aver già provveduto all'apertura di un conto corrente postale intestato allo stesso e dedicato alla sola riscossione coattiva delle entrate affidate al Concessionario così intestato: "*Riscossione coattiva entrate comune*". Competono all'Ente sia le spese del conto sia gli interessi.
2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

ART. 6 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO

1. L'Ente si impegna a liquidare l'aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultate infruttuose a seguito di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione da parte dell'agente della riscossione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale.
2. Le fatture dovranno contenere l'indicazione dell'aggio, delle eventuali spese dovute. Ai fini della liquidazione il concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, con cadenza mensile, anche su supporto informatico (ad esempio foglio excel), dove per ogni somma riscossa, dovrà essere individuata tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure).

ART. 7 - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. Dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento.
2. Per l'espletamento dell'incarico il concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato, e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.
3. Il Comune rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico del Concessionario.

4. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere i singoli Enti.
5. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in loro possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste dell'Ente con la maggiore sollecitudine possibile, e ciò data anche la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per l'Ente interessato.
6. L'elenco nominativo del personale addetto, e delle corrispondenti mansioni/qualifiche, deve essere trasmesso all'Ente concedente.

ART. 8 – BANCA DATI E COLLEGAMENTO TELEMATICO

1. Il Comune fornirà al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea in suo possesso relativa alle posizioni debitorie, come anche specificato nel presente capitolato.
2. Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dall'Ente in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.
3. Il Concessionario dovrà fornire all'Ente la licenza d'uso del proprio software, senza aggravio per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura. In particolare:
 - gli importi del credito originario,
 - gli sgravi,
 - le rettifiche,
 - gli annullamenti,
 - i versamenti effettuati dai debitori,
 - le spese e ogni altro onere di competenza del concessionario, le eventuali spese a carico dell'Ente, l'aggio dovuto e quello pagato con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.
4. Il software dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca:
 - codice fiscale
 - importo in riscossione
 - tipologia di entrata
 - anno di competenza entrata
 - intervallo temporale (data inizio/data fine)
 - tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.).Il Concessionario, a tal fine, dovrà garantire almeno due giornate di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale referente del Comune, presso il comune stesso.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE CONTABILE DEGLI INCASSI

1. Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti postali intestati al Comune,

deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente per debitore e per tipologia di entrata.

2. Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità, e su richiesta dell'Ente, deve fornire le rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva.
3. Il Concessionario trasmette la rendicontazione così come stabilito dal presente capitolato.

ART. 10 - CONTENZIOSO E PROCEDURE CONCORSUALI

1. Il Concessionario subentra, a tutti gli effetti, nessuno escluso, al Comune nella gestione del contenzioso che si produrrà in costanza dell'appalto.
2. L'assunzione in giudizio di tale gestione fa parte degli obblighi contrattuali dell'appalto e il Concessionario agirà e/o resisterà in giudizio usando l'ordinaria diligenza e a proprie cure e spese, senza diritto a compenso, indennità, rimborso od altro che non sia il corrispettivo d'appalto.
3. Il Concessionario non è tuttavia responsabile per qualsiasi eccezione opposta dal debitore relativa al rapporto di credito intercorrente tra l'ente creditore ed il debitore stesso. In tal caso la costituzione in giudizio e le relative spese procedurali saranno a carico dell'Ente.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
2. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, nonché per i dovuti raccordi con i Settori dell'Ente, l'Ente può nominare uno o più referenti della riscossione coattiva, c o m unicandone i nominativi al Concessionario.
3. Il Concessionario dovrà porre a disposizione dell'Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'ENTE

1. Il Comune si impegna a cooperare con il Concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione del servizio oggetto dei presente capitolato da parte del Concessionario.

L'obbligo di cooperare consiste, in particolare:

- a) nel mettere a disposizione del Concessionario i dati in possesso dell'Ente ad esso necessari per la gestione del servizio affidato ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerli aggiornati;
- b) nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi;

- c) nella promozione del coordinamento fra il Concessionario e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sul servizio svolto dal Concessionario stesso.
2. Il Comune consegna al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartaceo o a mezzo strumenti informatici.
 3. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc. Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti dell'Ente.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune. Il Concessionario potrà disattendere eventuali interpretazioni del Comune solo se queste ultime risultino difformi rispetto alla norma o alla giurisprudenza consolidata. Il Concessionario deve fornire all'Ente le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali. Il concessionario dovrà applicare unicamente l'aggio ed i rimborsi in vigore senza alcuna pretesa di compensi o rimborsi straordinari.
2. Il concessionario si impegna a svolgere le attività indicate nel C.S.A con la massima diligenza, professionalità e correttezza. Si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, tutela della privacy, pubblicità, informazione, efficienza ed efficacia, trasparenza.
3. Il Concessionario, in base a quanto stabilito dalla legge 27 Luglio 2000 n. 212, deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati assumendo iniziative volte a garantire che le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. Il Concessionario dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili e che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni con i minori adempimenti, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dal Concessionario dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dello stesso.
4. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente C.S.A, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'Ente e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente. E' tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

5. Il Concessionario è tenuto a nominare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente.

6. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11.09.2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

7. Il concessionario dovrà designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

8. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità al D.lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico. Si obbliga affinché i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla presente concessione, in modo lecito e con correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 .

9. Con l'aggiudicazione del Servizio, il Concessionario assume il compito di responsabile esterno del trattamento dei dati.

10. Il Concessionario e i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio; essi sono tenuti a non comunicare o divulgare a terzi o utilizzare per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'attività svolta.

11. Il personale addetto del concessionario dovrà fornire tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli uffici comunali ed acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il buon esito della pratica o per fornire risposte puntuali alle richieste dell'utente. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di organizzare il servizio con il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo da assicurare che lo stesso venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni. Il concessionario predisporrà, inoltre, tutto quanto necessario affinché agli utenti/contribuenti venga prestata la più ampia disponibilità in merito alle richieste, approfondimenti e chiarimenti anche nel rispetto delle disposizioni in materia dello statuto dei contribuenti. Il concessionario, all'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il responsabile incaricato per l'espletamento del servizio, nonché i diversi referenti, ed indicarne ogni successivo, eventuale, cambiamento.

12. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dei successivi provvedimenti attuativi del comune sono estesi all'appaltatore per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti, dal codice sopra richiamato.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel C.S.A.

2. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal

servizio assunto.

3. Il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00.

ART. 15 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Per i servizi già conclusi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel C.S.A, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, su supporto informatico leggibile ed aperto.
2. Alla scadenza della concessione il Concessionario terminerà le azioni intraprese prima di tale data e riferite ai crediti trasmessi e/o già trattati, fino alla definizione della pratica. Per queste attività, al Concessionario, spetteranno comunque i corrispettivi definiti dal precedente art. 3.
3. Per i servizi di cui al comma 2 il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ente interessato la medesima documentazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 30 giorni dalla conclusione delle singole procedure.

ART. 16 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal C.S.A, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente, in misura fino al 20% del valore stimato della Concessione.

ART. 17 – PENALI

1. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario della tempistica di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del C.S.A si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3 % dell'importo delle liste di carico trasmesse per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.
2. Per la mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali (esempio: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ...), l'Ente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Ente entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Ente, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. L'applicazione della penale, disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ente individuato, verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso il domicilio dello stesso.
4. Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Ente, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.
5. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, degli oneri sostenuti.

6. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discharge:

- mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
- mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della notifica degli atti;
- mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;
- mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'Ente interessato, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'80% della quota posta in riscossione spettante all'Ente, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico.

Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune farà le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, escuterà la cauzione come previsto al successivo articolo 20.

ART. 18 CAUZIONE

1. A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario è tenuto a prestare, a favore dell'Ente, una cauzione pari al 10% calcolato sull'ammontare di € 300.000,00 delle entrate presunte da affidare per la riscossione come indicato nell'art.4. La cauzione potrà essere costituita in uno dei modi previsti dagli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.
2. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto o del C.S.A, l'Ente può procedere con l'escussione della cauzione a termini di legge o procedere con le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazioni dei corrispettivi.
3. La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
4. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all'Ente dall'attività svolta dal Concessionario.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB- CONCESSIONE SUB APPALTO

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è vietata al Concessionario ogni forma di sub - concessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea o parziale, a pena di decadenza dalla concessione e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti del Comune.
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia

notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

3. Possono essere date in sub - affidamento le attività di stampa e spedizione degli atti nel rispetto della disciplina di legge.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del C.C., a seguito di formale comunicazione inviata dall'Ente al Concessionario, nei seguenti casi:
 - a) per cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97 e al D.M. del Ministero delle Finanze 289/2000;
 - b) per fallimento del Concessionario;
 - c) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - d) per non aver adeguato la cauzione di cui all'art. 18;
 - e) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
 - f) per gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali e che, previa diffida da parte dell'Ente, non provveda a sanarli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal capitolato, mancata comunicazione relativa al servizio richiesta per l'espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso, ecc.);
 - g) per aver conferito il servizio a terzi non rispettando le condizioni stabilite dal presente C.S.A, dal disciplinare e dagli altri atti di gara;
 - h) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - i) per interruzione del servizio senza giusta causa;
 - j) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
2. In tali casi, è facoltà dell'Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.
4. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto.
2. Il contratto sarà sottoscritto digitalmente in forma pubblico amministrativa.
3. Il Contratto sconta l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.5 comma 4 della tabella allegata al DPR 642/72 come modificato dall'art.55 della L.342/2000.

ART. 22 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia e del Foro di Venezia per quanto di competenza.

ART. 23- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

IL Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

ART. 24 ESECUZIONE IN DANNO DEL CONCESSIONARIO

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di decadenza dalla concessione e di risoluzione del contratto, qualora il Concessionario, nonostante contestazione scritta, ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi oggetto della concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario mediante posta elettronica certificata (PEC), l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti del concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 25 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme all'atto notarile, tale cambiamento.
2. Ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 50/2016 la cessione di azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non sono opponibili all'Ente salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti negli atti di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art.1 del DPCM n.187/1991 e l'Amministrazione destinataria delle stesse non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni.
3. L'opposizione al subentro in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 26 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. E' facoltà del Comune revocare la concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, del D. Lgs. 18 aprile 2006 n. 50 da comunicarsi al Concessionario mediante PEC. La concessione si intenderà revocata di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione:
 - a) fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa o dei presupposti impositivi;

- b) dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto della presente concessione.

2. Dalla data di efficacia della revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

ART. 27 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta ai sensi dell'art.2 comma 3 del DPR 62/2013 gli obblighi di condotta previsti dal medesimo decreto.

La violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento può costituire causa di risoluzione della presente concessione .

Il Comune verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili si procederà alla risoluzione della presente concessione salvo il risarcimento dei danni.

ART. 28 INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 il Concessionario sottoscrivendo la presente Concessione dichiara di non trovarsi nella condizione di aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Martellago che negli ultimi tre anni di servizio possano aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del suddetto Ente nei propri confronti. Si dichiara altresì consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione dell'art.53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

ART. 29 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi del'art. 50 del D.lgs. 50/2016, qualora il concessionario abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, deve impegnarsi in via prioritaria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, ad assumere gli stessi addetti che erano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, fatta salva l'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 codice civile.

ART. 30 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso la propria sede amministrativa ed operativa di ----- A tale domicilio verranno ritualmente effettuate tutte le comunicazioni, le diffide, le notificazioni dipendenti dal contratto.

ART. 31- NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel C.S.A nel bando di gara e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in essi contenute si fa espresso rinvio alle leggi

e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe comunali.